

DEMETRIO MARZI



LA CANCELLERIA

DELLA

REPUBBLICA FIORENTINA

0458



ROCCA S. CASCIANO

LICINIO CAPPELLI, EDITORE

1910

1-24 Marzo 1320.

## Parte d'una provvisione concernente l'elezione del Notaio della Signoria.

% RUBRICA → Dell'ufficio de' Sengnori Priori e del Ghonfaloniere della Giustizia. → in fondo

... i quali Priori et Ghonfaloniere di giustizia il detto Notaio elegghino cittadino di Firenze, alibrato et habitante nel sesto, per lo quale sarà eletto, facendo per sorte in quale sesto essere eletto et essere debbia, et non altrimenti; et in quello sesto, nel quale verrà per sorte, elegghino quattro notai, de' migliori et più sofficienti di quello sesto, et colui lo quale haverà più voci, sia Notaio; et così per ordine et per sorte si proceda, infino a tanto che in ciascuno sesto sarà fatta la elezione del detto Notaio. E, compiuti per sorte tutti i sestii, richomincisi da capo per lo detto modo; et quello Notaio facciano giurare di fare l'ufficio suo bene et lealmente. Il quale Notaio abbia divieto nel detto Ufficio per due anni, dal die del diposto officio; et detto Notaio possa torre della provisione e stanziamento pertengente ad alcuna singulare persona, ovvero persone, recandolo in piuvicho, in fino in soldi venti de fiorini piccioli, et meno, considerata la qualitate della provisione et dello stanziamento. Ma dello stanziamento, ovvero provisione pertengente al Comune di Firenze, o alcuna pollizza qualunque, niuna cosa adomandi, ovvero ricevi, per sé, o per altre ~~sic~~; et, se più, ovvero altrimenti che detto è di sopra, adomandasse, ovvero ricevesse, in alcuno modo, sia condannato in livre cento di ~~f. p.~~ per ciascuno, per quante volte. Anchora la copia di tutti gli atti dell'Ufficio de' Priori et del Ghonfaloniere della giustizia, del quale sarà Notaio, rapresenti, et asengni alle Guardi ~~sic~~ degli Atti della Chamera del Chomune di Firenze, infra quindici di proxinami dal die del diposto officio, sotto pena di livre dugento di ~~f. p.~~; et neente meno anchora sia tenuto et chostrecto di rapresentargli a lloro dopo il detto termino. Il quale Notaio sia tenuto tutte le pollizze, le quali scrivesse d'alcuno paghamento, che ssi dovrà fare, per li Chamarlinghi della Chamera dell'aver del Chomune di Firenze, et le quali pollizze i Priori et 'l Ghonfaloniere della giustizia mandassono a' Sengnori et Officiali delle Ghabelle, d'alcuna quantitate di pechunia, che si debbia dare per loro, ovvero che si debbia asengnare a' Chamarlinghi della Chamera per lo Comune, distesamente scrivere negli atti di quello Ufficio; et il detto Notaio non possa, ovvero a llui non sia lecito, alcuna provisione fatta per li Priori et Ghonfaloniere della giustizia d'alcuno paghamento, che si debbia fare dell'aver del detto Chomune, recharla in piuvicha forma, se none una volta; et allora sia tenuto di scrivere apresso quella provisione come sia compiuta et redduta ~~sic~~. Et ciascuno notaio, il quale trarrà delgli atti dell'Ufficio de' Priori et del Ghonfaloniere alcuna provisione altra volta non renduta in piuvicho, che chontengha alcuno paghamento, dovere essere facto ad alcuno dell'aver del predetto Comune, scrive apresso quella provisione chome chotale die trasse de' detti atti. Et che alcuna provisione fatta per l'Ufficio de' Sengnori Priori et Ghonfaloniere di giustizia, la quale contengha alcuno paghamento potersi, ovvero doversi, fare dell'aver del detto Comune, recata una volta in piuvicho, da indi inanzi non si rechi più in piuvicho. Et che le Guardie degli Atti della Chamera questa ~~chotale~~ provisione,

X (1) La frase latina è « completa e reddita », cioè condotta a fine e pubblicata in forma autentica.

rechata in piuvicho una volta, non la lascino rechare altra volta. Et che nelle predette peni ~~sic~~ possa essere condannato per lo Executore delli Ordinamenti della giustizia, non hostante alcuno privilegio, ovvero beneficio, et anchora infra l'anno et dopo l'anno. Et delle predette cose possa ciascuno accusare et dinunziare, di naschoso et in palese, dinanzi allo Executore; et sia tenuto a llui credenza, se vorrae. Et di queste cose possa, per suo movimento, lo Executore inchiedere, et in ciascuno de' predetti casi basti la pruova di tre testimoni di piuvicha fama. Et queste cose sie tenute ~~sic~~ di giurare il detto Notaio di servare nell'entrata del suo officio. Il quale giuramento il Notaio delle Riformagioni sia tenuto di contarlo ~~sic~~ a lui. (A. S. F., Stat., vol. 3, cc. 70 sg. A c. 81 si trova la data di queste aggiunte «... mille trecento dicennove, indizione terza, del mese di marzo»; dal che si vede come debbono assegnarsi ai primi 24 giorni del marzo 1320; cf. sopra, pp. 50, 51).

1322.

## Rubrica dello Statuto del Capitano concernente l'ufficio de' Priori, Ghonfaloniere e loro Notaio.

*De Offitio dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie.*

... Dicti autem Priores et Vexillifer iustitie, prima die qua convenerint pro eorum officio exercendo, constituant unum ex eis eorum Propositum, cui obtemperare debeant alii, proprio iuramento eius, et sub pena soldorum quinque, et secundum dispositionem venire, et ire, et esse, et stare. Et quod dictus Propositus faciat iurare suos socios, et ipse idem iuret, ac etiam Notarium dietorum dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, quod super specialibus factis alienius persone non dicent Potestati, vel Capitaneo, vel eorum Iudicibus, vel Familie, aliqua verba, nec etiam scribent eis, nisi fuerint quinque eorum ad minus concordēs, computato Vexillifero... Qui Priores et Vexillifer iustitie dictum Notarium eligant civem florentinum, allibratum et habitantem in sextu, pro quo fuerit electus, faciendo per sortes in quo sextu eligi et esse debeat, et non aliter; et in eo sextu in quo per sortem venerit, eligant quatuor notarios, de melioribus et magis ydoneis eiusdem sextus, et qui plures voces habuerit sit Notarius; et sic, per ordinem et per sortem, procedatur, quousque in quolibet sextu fuerit electio dicti Notarij celebrata; et, completis per sortem omnibus sextibus, rursus incipiatur dicto modo. Et ipsum iurare faciant suum officium bene et legaliter exercere. Qui Notarius devetum habeat in dicto Officio per duos annos a die depositi officij. Et dictus Notarius possit accipere de provisione, vel stantiamiento, pertinente ad aliquam singularem personam, vel personas, in publicum etiam redigendo, usque in solidos viginti f. p., et minus, considerata qualitate provisionis et stantiamenti. De stantiamiento vero et provisione spectantibus ad Commune Florentie, vel de aliqua apodixa quacunque, nihil petat, vel recipiat, per se, vel per alium, et, si ultra, vel aliter, quam dictum est supra, peteret, vel reciperet, aliquo modo, condennetur in libris centum f. p. pro quolibet et quotiens. Et quod etiam talis Notarius, si peteret, vel reciperet, ali-

(1) Cioè di darlo.